

CAMERA DEI DEPUTATI N. 805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MISEFARI e GULLO

Presentata il 23 gennaio 1959

Concessione di indennità di caro-alloggio ai dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la grave sperequazione in atto esistente fra impiegati statali che occupano case dell'I. N. C. I. S., dell'I. N. A.-Casa, dell'Istituto case popolari, delle cooperative, a fitto bloccato e simili, per i quali il costo dell'alloggio incide sulla retribuzione nella misura del 3 o 4 per cento dello stipendio: mentre per gli altri dipendenti, che sono costretti a procurarsi l'alloggio sul libero mercato, il costo di esso viene ad incidere nella misura del 30 o 35 per cento circa; il che tradotto in cifre, significa che il dipendente che non gode di un alloggio popolare degli Enti predetti o bloccato deve pagare per esso la somma di lire 40.000 mensili, mentre colui che gode dell'alloggio di cui sopra paga per esso circa lire 8.000 mensili.

In altri termini l'impiegato che non abita un alloggio popolare o a fitto bloccato è come se avesse di fatto una retribuzione mensile di circa circa 32.000 minore di quella dell'impiegato che abita invece in uno di questi alloggi.

Ora ciò è moralmente ingiusto per la disparità di trattamento che si verifica senza alcun merito o demerito degli interessati.

Siccome lo Stato non può concedere a tutti i suoi dipendenti contemporaneamente, a mezzo degli Enti predetti, la casa a fitto modesto, e anzi in seguito alla legge sul riscatto delle case I. N. C. I. S. saranno d'ora innanzi ben pochi gli alloggi che si renderanno disponibili per l'assegnazione, al fine di correggere la situazione di favoritismo che si è creata a favore di coloro che potettero ottenere un alloggio popolare dagli Enti sopra menzionati, è necessario che ai dipendenti che non lo abbiano potuto ottenere o non abitino case a fitto bloccato, *sia concessa un'indennità di caro-alloggio* proporzionata ai componenti della famiglia e tenuto conto del mercato dei fitti nelle varie località, indennità da cessare non appena al dipendente venga concesso un alloggio popolare.

A ciò provvede la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È concessa ai dipendenti statali un'indennità di caro-alloggio proporzionata ai componenti familiari conviventi e a carico, e da determinarsi per località con decreto presidenziale sentiti i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del tesoro.

ART. 2.

Dall'indennità di cui all'articolo 1 sono esclusi i dipendenti cui sono stati concessi alloggi I. N. C. I. S., dell'I. N. A.-Casa, dell'Istituto case popolari, di cooperative edilizie o di altri Enti che costruiscono case col contributo dello Stato per i lavoratori, anche se in comuni diversi da quello in cui attualmente prestano servizio, purché in questo caso si tratti di cessione a riscatto, o di locazione a fitto bloccato. L'indennità cessa dal 1° del mese successivo a quello in cui al dipendente venga concesso un alloggio degli Enti predetti.